

Modello organizzativo, di gestione e di controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/01

**Parte Speciale – Elenco dei Reati presupposto e Case
Study**



Data:	Roma, 15/07/2024
Revisione:	00
Descrizione:	Parte Speciale

INDICE

0. PREMESSA	4
1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)	5
2. REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS)	8
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)	12
4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	14
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)	19
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1)	22
7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	24
8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (25-QUATER)	31
9. DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER-1)	33
10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES)	34
11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)	37
12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)	39
13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES)	41
14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DA CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)	44
15. REATI TRANSNAZIONALI	45
16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	47
17. INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	49
(ART. 25-DECIES)	49
18. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	50
19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI LAVORO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	53

20. XENOFobia E RAZZISMO (ART. 25-TERDECIES).....	54
21. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES).....	56
22. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)	58
23. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES).....	61
24. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES E ART. 25-DUODEVICIES).....	63

0. PREMESSA

Nel presente documento sono elencati tutti i reati la cui integrazione può dar vita – sussistendone i requisiti - alla responsabilità amministrativa da reato di cui al D.lgs. 231/2001 (“**Decreto**”).

La disamina dei reati presupposto effettuata in questa sede “segue” l’elencazione prevista dal legislatore negli artt. 24 ss. del Decreto, aggiornato al recente intervento di cui al D.lgs. 238/2021. Fra le fattispecie indicate compare anche la figura dei Reati Transazionali, unica ipotesi allo stato non specificamente prevista nel Decreto.

Per tutti reati sono state specificate le sanzioni applicabili, mentre le fattispecie più rilevanti - in quanto maggiormente a rischio di verifica per la Società – sono accompagnate da alcuni esempi (c.d. *case study*), utili per i Destinatari.

Data la funzione esemplificativa dei c.d. case study nel presente documento, della <<PARTE SPECIALE - SEZIONE I - Elenco dei reati presupposto e Case study>> costituisce parte integrante, quale suo Allegato, l’Appendice: Case Study delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* emanata da Confindustria, costituenti – rispetto alle aree ed ai settori di attività della Società in cui sussiste il rischio potenziale del verificarsi di eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto – un valido aiuto, già in sede di autovalutazione, ai fini della individuazione di tali rischi e della elaborazione dei relativi protocolli anche da parte degli enti di più piccole dimensioni.

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

Si integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 316 *bis* c.p. (**malversazione a danno dello Stato**) in tutti quei casi in cui finanziamenti, sovvenzioni o contributi ottenuti da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o della CE, al fine di «*favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse*» non vengano destinati a tale scopo. Il delitto in esame si perfeziona anche se viene distratta, per altri fini, solo una parte dei fondi ricevuti, ad esempio nel caso in cui parte di un finanziamento destinato ad un corso di formazione comunque realizzato venisse diversamente impiegata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'impiego, e non con l'ottenimento dei fondi, questo può concretarsi anche con riferimento a finanziamenti ricevuti in passato.

L'ente può rispondere ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 231/2001 anche qualora sia realizzato il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. (**indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**), fattispecie che ricorre nell'ipotesi in cui il soggetto agente consegua per sé o per terzi contributi, mutui agevolati, finanziamenti o «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» da parte dello Stato, di altri Enti pubblici, o della CE, «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute».

Il reato si differenzia dalla malversazione in quanto quest'ultima presuppone una legittima erogazione del contributo ed un'illegittima destinazione, mentre nel delitto in argomento l'illiceità è *ab origine*, postulando la norma una non dovuta percezione dell'erogazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, alla presentazione o all'utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti fatti non veri, oppure all'omissione di dovute e necessarie informazioni, si dovesse accompagnare un *quid pluris* atto ad integrare "artifici" o "raggiri", verrebbero ad integrarsi le fattispecie di cui agli artt. 640, comma II, c.p. (**truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE**) e 640 *bis* c.p. (**truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**). Entrambi i reati si perfezionano allorché il soggetto attivo, a mezzo di artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, ma mentre il primo, nella fattispecie che interessa ai fini del D. Lgs. 231/2001, attiene all'ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, il secondo prevede un aumento di pena se il delitto di cui all'art. 640 c.p. abbia ad oggetto finanziamenti, mutui agevolati, contributi o altre erogazioni del medesimo tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della UE.

Il delitto di **frode informatica** (art. 640 *ter* c.p.) comporta la responsabilità dell'ente solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (e comporta una circostanza aggravante la pena stabilita per l'ipotesi base). Lo stesso si perfeziona allorché il soggetto agente ottenga un ingiusto profitto con altrui danno mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi o ad essi pertinenti.

Il delitto di **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), recentemente inserito tra i reati presupposto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sanziona "chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi

contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità". Mentre nella truffa l'artificio è precedente all'atto di disposizione patrimoniale, il delitto in esame si caratterizza per un doloso inadempimento del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, caratterizzato da malafede contrattuale, ossia dalla presenza di un espediente malizioso o di un inganno tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Infine, l'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto tra i reati presupposto anche il **delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898**, il quale sanziona, "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale", chiunque, "mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", qualora la somma indebitamente percepita sia superiore a cinquemila euro.

1.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis, c.p.)	Fino a 500 quote	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)	Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità,	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)	ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 640 <i>bis</i> c.p.		
Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)		
Frode nelle pubbliche forniture (356 cp)		
Articolo 2, Legge 898/1986		

1.2. Case study

Reato	Esempi
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	La società riceve fondi per scopi di formazione del personale dipendente che vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)	L'apicale della Società, affinché quest'ultima possa continuare a beneficiare di un contributo, omette di dichiarare dolosamente il superamento dei limiti reddituali che comporterebbero la perdita del beneficio
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1 c.p.)	L'apicale della Società, affinché quest'ultima possa beneficiare dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione", documenta falsamente all'INAIL di aver effettuato nell'ultimo anno interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	La società vince un appalto pubblico attraverso l'attestazione di falsi requisiti
Frode nelle pubbliche forniture	La società, dopo aver regolarmente vinto un appalto che esegue in proprio, fornisce dolosamente servizi diversi da quelli pattuiti

2. REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS)

Il reato di **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art 615 ter c.p.) sanziona la condotta di “chiunque” abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma intende proteggere da un punto di vista generale l'accesso e la permanenza non autorizzata indipendentemente dal fine, ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Si tratta dell'accesso illegale, intenzionale (e senza diritto), a tutto o a parte di un sistema informatico.

L'art 615 quater c.p. (**detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**) sanziona la condotta di chiunque, “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”

La norma reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi sopraccitati, purché sussista l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno delle azioni più innanzi indicate.

Il reato di **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art 615 quinquies c.p.), sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma sanziona l'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, la detenzione, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti di attentato all'integrità dei dati e dei sistemi, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico.

Il reato di **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** è sanzionato dall'art 617 quater c.p. La norma sanziona “chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe” (primo comma), così come “chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma” (secondo comma).

Al contempo, l'art. 617-quinquies c.p., rubricato “**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**”, sanziona “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più

sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.

I reati di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, ancorché, **utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.) sanzionano invece la condotta di attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatta intenzionalmente e senza autorizzazione.

Il reato si perfeziona con la semplice condotta atta a danneggiare, per tale ragione la responsabilità dell'ente si configura con il semplice interesse di questo.

In modo non dissimile gli artt. 635 quater e 635 quinquies (**danneggiamento di sistemi informatici o telematici** e (**danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**) fanno riferimento all'attentato all'integrità dei sistemi, concretantesi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici.

Il reato di **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640 quinquies c.p.) sanziona la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'art. 495 bis c.p. (**falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri**) ha come soggetto attivo, chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

L'art 491 bis c.p. mira alla repressione delle **falsificazioni informatiche**, cioè l'introduzione, l'alterazione, la cancellazione, la soppressione intenzionale e senza diritto di dati informatici non autentici, in un documento informatico pubblico o privato, con l'intenzione che essi siano usati ai fini legali come se fossero autentici.

Il Decreto-legge 105/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e convertito con modificazioni dalla Legge 133/2019, ha inserito all'interno dell'art. 25 bis il **delitto previsto dall'art. 1, comma 11, dello stesso Decreto**. Tale delitto sanziona “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto”.

2.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)	- Da 100 a 500 quote	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)		
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinqies c.p.)		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica		

utilità (art. 635quinquies c.p.)		
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)	- Da 100 a 400 quote	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Documenti informatici (art. 491bis c.p.)		
Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105		
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)	- Da 100 a 300 quote	- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)		

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

L'inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata.

I delitti in oggetto di analisi sanzionano, in via generale e sotto qualsiasi forma e scopo, l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e seguenti, ed in particolare: il delitto di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.); **l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina** di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); **l'associazione di tipo mafioso** (art. 416-bis c.p.) e **l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 DPR 1990, n. 309). Sono inoltre sanzionati come delitti di criminalità organizzata **tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.**, ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni illecite¹.

Sono sanzionati, altresì, lo **scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.), il **sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.) e **l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

3.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.6 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416ter, c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

¹ Sono tali quei reati commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)		
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) Associazione per delinquere	Da 300 a 800 quote	Per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

Il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) sanziona la condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 c.p.) il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Il delitto di cui al successivo art. 319 c.p. (**corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**) concerne la condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio, anche se non rivesta qualità di pubblico impiegato, art. 320 c.p. -**corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**-) che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, per ritardare o aver ritardato, oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel caso in cui la «retribuzione» abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene o il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, l'art. 319 *bis* (**circostanze aggravanti**) dispone che la pena sia aumentata.

L'art. 319 *ter* c.p. disciplina l'ipotesi di **corruzione in atti giudiziari**, che si perfeziona se le fattispecie corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sopra illustrate sono commesse per favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), infine, dispone che le stesse pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 (relativamente alle ipotesi di cui agli articoli appena citati) si applichino anche «a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità». Pertanto, in virtù dell'estensione dei soggetti attivi operata dalla norma, le fattispecie corruttive comportano la responsabilità penale anche del corruttore e, sussistendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per la Società (oltre che penale per l'autore del reato).

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 322 c.p. (**istigazione alla corruzione**), si realizza, a differenza delle precedenti, allorché taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale rifiuti, denaro o altra utilità non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

A differenza dei reati sopra esaminati, l'art. 317 c.p. (**concuSSIONE**) disciplina l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, con abuso delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. Non sussiste, per la presente fattispecie, l'estensione della pena al soggetto concusso, vittima dell'abuso del soggetto pubblico.

L'art. 319 *quater* c.p. (**Induzione indebita a dare o promettere utilità**) punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induce taluno a promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. In tali casi, è punita altresì la condotta di chi effettua la dazione o la promessa.

Le disposizioni di cui all'art. 322 *bis* c.p. (**Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di**

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) estendono l'ambito di applicazione degli articoli precedenti ai soggetti elencati.

Inoltre, l'art. 25 prevede la punibilità dell'ente per la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p. (**traffico di influenze illecite**), che sanziona "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Alla stessa pena soggiace colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Infine, in data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con cui, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731, il legislatore ha apportato diverse modifiche sia nel Codice penale, che in altre norme giuridiche, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. È stata quindi estesa la responsabilità degli enti ai seguenti reati, **a condizione che "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"**:

- **peculato** (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, se ne appropria;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art 316 c.p.) che sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) che – nella versione attuale – reprime la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

4.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.). Traffico d'influenze illecite (art. 346 bis) Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (314, 316, 323	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	

c.p.), qualora il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea		
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)	Per una durata massima fino a 7 anni: l'interdizione all'esercizio delle attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319- bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)	Per una durata massima fino a 7 anni: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

		concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

4.2. Case study

Reato	Esempi
Concussione (art. 317 c.p.)	L'apicale della Società, al fine di danneggiare un competitor, concorda con un pubblico ufficiale di ricattare l'impresa concorrente
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	La Società assume un parente del pubblico ufficiale responsabile del procedimento oppure sceglie un fornitore indicato dal pubblico ufficiale, al fine di avere una maggiore "tranquillità" nell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Un apicale della Società, al fine di evitare la contestazione di una violazione tributaria, durante l'attività ispettiva consegna del denaro al funzionario dell'agenzia delle entrate.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Un apicale della Società esegue un atto di liberalità a favore di un giudice affinché emetta una sentenza in favore dell'ente.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater)	Un apicale della Società, indotto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate durante l'attività ispettiva, promette a quest'ultimo denaro per evitare il prolungarsi ingiustificato della stessa.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Un apicale della Società consegna del denaro al soggetto incaricato di Poste Italiane affinché non recapiti le cartelle esattoriali

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Un dipendente della Società offre – senza esito - somme di denaro o altre utilità all'ispettore dell'ASL affinché non rilevi l'omessa formazione obbligatoria dei dipendenti ex 81/08
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)	Un dipendente della Società offre somme di denaro o altre utilità ad un soggetto che si presenta come intermediario di un pubblico ufficiale, finalizzate ad aggiudicarsi un appalto, senza che tuttavia il presunto intermediario abbia alcun contatto col pubblico ufficiale

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART 25-BIS)

Ai sensi dell'art. 453 c.p. (**falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate**), sono punibili le ipotesi di contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; di alterazione di monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; di introduzione nello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione, di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione, o con un intermediario, di monete contraffatte o alterate; di acquisto o di ricezione di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione.

L'art. 454 c.p. (**alterazione di monete**) punisce l'alterazione di monete in modo tale da scemarne il valore, o rispetto alle monete così alterate, la commissione di alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 dell'articolo precedente.

Il successivo art. 455 c.p. (**spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**) sanziona, al di fuori dei casi di cui ai due articoli precedenti, l'introduzione nello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, la spendita o la messa in circolazione delle stesse.

Laddove la spendita o la messa in circolazione di monete alterate o contraffatte sia commessa da chi le ha ricevute in buona fede, l'art. 457 c.p. (**spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**) prevede una pena inferiore.

L'art. 459 c.p. (**falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**) prevede l'equiparazione (ma con riduzione di pena) della contraffazione o alterazione, della introduzione nel territorio dello Stato, o dell'acquisto, o detenzione e messa in circolazione di monete alla contraffazione o alterazione e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo (carta bollata, marche da bollo, francobolli ed altri valori equiparati a questi da leggi speciali) contraffatti.

Per l'art. 460 c.p. (**contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**), è sanzionabile la contraffazione di carta filigranata, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di carta filigranata contraffatta.

È punita altresì ai sensi dell'art. 461 c.p. (**fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**) la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrana e di strumenti destinati alla contraffazione o all'alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

L'art. 464 c.p. (**uso di valori di bollo contraffatti o alterati**), infine, sanziona la condotta di chi, pur non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il reato di **contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali** (art. 473 c.p.) sanziona la condotta di chi ha contraffatto o alterato un marchio nazionale od estero, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, ha fatto uso di tali marchi.

Si ha contraffazione quando il marchio copiato riproduce nei suoi elementi essenziali il marchio registrato in modo tale da creare confusione nel pubblico sulla provenienza del prodotto.

Si ha, invece, alterazione, quando il marchio contraffatto si presenta come imitazione di quello genuino aggiungendo od eliminando elementi marginali.

Il reato di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.) sanziona chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati.

Il reato sanziona, dunque, chi detiene per vendere e chi pone in vendita merce con marchi contraffatti. Per realizzare il reato non è necessario che l'agente compia concrete trattative per la vendita della merce, essendo sufficiente che abbia coscienza di detenere cose contraffatte destinate alla vendita.

5.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	- Da 300 a 800 quote	Per le ipotesi di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	- Da 300 a 800 quote (ridotte da un terzo alla metà se riferite all'art. 454)	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	- Da 100 a 200 quote	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	- Da 100 a 333,33 quote	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c. 2, c.p.)	- Da 100 a 200 quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c. 1, c.p.)	- Da 100 a 300 quote	
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1)

Il reato di **turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.) sanziona la condotta di chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'**illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.) si configura quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

L'illecita concorrenza penalmente rilevante richiede che l'illiceità derivi da un atto di minaccia o violenza, ipotesi completamente distinta dalla responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., e presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Il reato di **frode contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.) sanziona la condotta di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Il reato di **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.) si configura quando nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La differenza tra le ipotesi di frode appena esaminate risiedono nella distinzione del soggetto offeso.

Quando la frode consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine si perfeziona il reato di **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.). Per sostanze genuine devono intendersi le sostanze non alterate.

Il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.) sanziona la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.) sanziona la condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È sanzionata anche la **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**. (art. 517-quater c.p.).

6.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis, c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter, c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater, c.p.)	Da 100 a 800 quote per 513-bis e 514 Da 100 a 500 quote per gli altri	Solo per le ipotesi di "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" e "Frodi contro le industrie nazionali" l'interdizione all'esercizio delle attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

7. REATI SOCIETARI (ART 25-TER)

Il reato di **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.) si realizza allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Le falsità o le omissioni delle informazioni devono concernere, ai sensi degli artt. 2621 e ss, i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e possono concernere anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

È opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 2423 c.c. il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Da parte della dottrina si ritiene che nella definizione di «comunicazioni sociali» siano comprese anche le dichiarazioni versate in atti contabili al fine di alterare fraudolentemente la realtà, mentre altra dottrina si esprime in termini dubitativi, osservando che, allo stato, la figura delle «comunicazioni sociali» non risulti affatto definita, di talché sussisterebbe il dubbio se falsità contenute nel libro giornale o negli atti contabili, ritenuti comunicazioni sociali dalla giurisprudenza precedente la riforma, assumano rilevanza penale.

Perché possa perfezionarsi la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., occorre ancora l'idoneità della condotta a trarre in inganno i destinatari, soci o pubblico, delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene. Va precisato che, per giurisprudenza, poiché nel delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno «ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sé o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato (...) il reato non ricorre quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale»⁹.

Quali esempi di fatti integranti i reati in esame si possono citare, tra l'altro, laddove i relativi dati siano stati trasfusi nelle «comunicazioni sociali»: vendite fittizie di beni o fittizie erogazioni di servizi, con emissione di false fatture, falsificazione delle quantità e dei prezzi o loro sottofatturazione con ristoro della differenza; vendite di beni o cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari a prezzi di favore o comunque inferiori al valore effettivo ad un terzo intermediario, rivendita da parte di costui e riaccredito della differenza; emissione di false fatture o utilizzo di fatture fittizie per prestazioni di servizi; mancata contabilizzazione di vendite effettuate o servizi prestati (fatturati o non fatturati) o di acquisti; acquisti apparenti o fittizi di beni o servizi; in caso di costituzione o aumento del capitale, conferimenti di beni il cui valore sia inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o le quote della società cui il bene è conferito; conferimenti di beni dissimulanti vendite (la società, che intende conferire beni a valore superiore a quello di mercato alla controllata, simula la vendita di beni, incassandone fittiziamente il prezzo e versandolo alla controllata a titolo di aumento del capitale); acquisto di azioni proprie con corresponsione ai soci di un prezzo superiore a quello effettivo e ristoro alla società della differenza; distribuzione simulata di utili; sovrastima del valore delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, o sottostima delle quote di ammortamento delle stesse.

La giurisprudenza di legittimità, con espresso riferimento al c.d. “falso valutativo” (la cui rilevanza penale è stata posta in discussione a seguito della riforma della fattispecie in esame con L.69 del 2015) ha chiarito che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni” (Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 maggio 2016, n. 22474).

L'art. **2622** c.c. sanziona, con una pena più severa, il falso in bilancio concernente le “società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea”.

L'art. **2621-bis c.c.**, invece, prevede una pena più mite per le false comunicazioni “di lieve entità”, valutate alla luce della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”. La medesima pena è applicabile per le imprese non soggette a fallimento per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 R.D. 267/1942, ed in tale ultimo caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

I reati di **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.), di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.), di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante** (art. 2628 c.c.), di **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.), di **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.) sono tutti reati propri: possono essere commessi solo dagli amministratori e, per quanto attiene l'ultimo, dagli amministratori e dai soci conferenti.

Il delitto di cui all'art. 2626 c.c. sanziona due diverse condotte: la restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti ai soci e la liberazione di costoro dall'obbligo di conferimento, siano esse reali o simulate (ad esempio, nel primo caso, attraverso la concessione di prestiti fittizi o contratti di scambio sperequati in danno della società, oppure, nel secondo caso, attraverso la compensazione del debito del socio relativo al conferimento con un credito sociale fittizio).

La condotta assume rilevanza penale solo quando la restituzione o il conferimento avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Si segnala che il codice civile disciplina i casi di riduzione del capitale sociale, per le S.p.A., agli artt. 2413, 2445, 2446 e 2447 c.c.

Il successivo reato di cui all'art. 2627 c.c. (**illegale ripartizione degli utili e delle riserve**) si configura in caso di ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di ripartizione, sempre da parte degli amministratori, di riserve, anche costituite con utili, non distribuibili per legge. È prevista quale causa estintiva del reato la restituzione o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Le **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** sono disciplinate dall'art. 2628 c.c., che sanziona penalmente la condotta degli amministratori, i quali acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, al di fuori dei casi consentiti *ex lege*.

È inoltre necessario, ai fini del perfezionamento del delitto, che la condotta sopra descritta abbia provocato una lesione del capitale sociale o delle riserve. Anche per questo reato, la legge prevede quale causa estintiva la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

La tutela dei creditori sociali è espressamente protetta dall'art. 2629 c.c. (**operazioni in pregiudizio dei creditori**), ai sensi del quale è punita la condotta degli amministratori, i quali effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni. Ai fini dell'integrazione del reato, occorre che ciò sia commesso in violazione delle disposizioni legali a tutela dei creditori e che a costoro sia derivato un danno.

Sempre a tutela del capitale sociale, l'art. 2632 c.c. che disciplina penalmente i casi di **formazione fittizia del capitale** ad opera degli amministratori e dei soci conferenti. La fattispecie delittuosa si configura allorché il capitale sociale venga formato o aumentato fittiziamente mediante: l'attribuzione di azioni o quote sociali ad una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato di **impedito controllo** (art. 2625 c.c.) si perfeziona mediante la condotta di impedimento o di ostacolo da parte degli amministratori allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione che legalmente sono attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. È necessario che l'impedimento o l'ostacolo sia posto in essere attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici. La condotta penalmente rilevante può essere tanto omissiva quanto commissiva.

Laddove i soci non abbiano subito un danno, l'illecito è contravvenzionale e non sussiste per l'ente responsabilità amministrativo-penale ai sensi del D. Lgs 231/2001: la causazione di un danno ai soci trasforma la contravvenzione in delitto (che diviene punibile a querela) e rende l'ente responsabile, in presenza dei necessari presupposti, ex D. Lgs. 231/2001.

Il reato di **corruzione tra privati** è stato introdotto con la L. 190/2012 che ha modificato l'art. 2635 c.c., successivamente novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Il reato si perfeziona quando coloro che esercitano funzioni direttive, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista dal secondo comma una diminuzione di pena nel caso in cui il delitto sia commesso dal "sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma", mentre il terzo comma del reato estende la responsabilità al corruttore ("Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma").

L'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto la fattispecie di **istigazione alla corruzione tra privati**, analogamente a quanto previsto in materia di delitti contro la p.a. Il primo comma dell'art. 2635-bis sanziona infatti "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata".

Il delitto di **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.) si verifica nel caso in cui chiunque (quindi non soltanto soggetti qualificati) determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti. Il dolo è specifico, in quanto la norma prevede che il soggetto attivo agisca allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato di **aggiotaggio** (art. 2637 c.c. così come modificato dalla Legge comunitaria 2004), può essere commesso da «chiunque» e si perfeziona attraverso tre diverse condotte: il diffondere notizie false, il porre in essere operazioni simulate, il porre in essere altri artifici concretamente idonei a causare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o ad incidere significativamente sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'oggetto materiale cui il reato di aggiotaggio si riferisce sono gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Quando il reato in esame si riferisce a titoli quotati trovano applicazione le norme del TUF

Realizzano il delitto di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e tutti quegli altri soggetti per legge sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio: CONSOB, ISVAP, BANCA D'ITALIA) o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali espongono fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, oppure occultano con altri mezzi fraudolenti, totalmente o parzialmente, fatti la cui comunicazione è necessaria.

I veicoli informativi contemplati dalla norma sono costituiti dalle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza; l'esposizione e l'occultamento devono concernere fatti riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre che la condotta sopra descritta sia stata attuata al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È inoltre previsto che si rendano responsabili del delitto in esame (comma 2) i medesimi soggetti laddove consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle citate autorità.

Il delitto di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.), come può evincersi dalla rubrica, può essere commesso solo dai liquidatori e si perfeziona mediante la ripartizione dei beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme a ciò necessarie.

Per l'integrazione del reato occorre il danno ai creditori. Se detto danno viene risarcito prima del giudizio, il reato si estingue.

Il delitto di **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis c.c) ha come soggetti attivi gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391. Quest'ultima norma prevede che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi appena

presentati la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

7.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	- Da 200 a 400 quote (da 100 a 200 nel caso di fatto di lieve entità)	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	- Da 400 a 600 quote	Nessuna
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	- Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	- Da 300 a 660 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, c.2, c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3) e Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, comma 1)	- Da 400 a 600 quote (da 200 a 400 nel caso di istigazione)	Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	- Da 300 a 660 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.)	- Da 400 a 800 quote	Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	- Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.)	- Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	- Da 400 a 1000 quote	Nessuna

7.2. Case study

Reato	Esempio
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	AU ordina di iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	L'amministratore della Società, occultando documentazione rilevante, non risponde in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dai soci circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	L'assemblea della Società, su proposta dell'amministratore, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	L'amministratore e i soci della Società aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.)	L'Amministratore della Società omette di comunicare alla AGCM l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza ex art.16 e succ. modd.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	AU consegna somme di denaro ad un apicale di una società fornitrice di beni destinati alla lavorazione, ovvero di servizi, al fine di acquistare tali beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati da tale società fornitrice, con conseguente danno per quest'ultima

Ovvero

Un dipendente della Società elargisce un omaggio di rilevante valore ad un esponente di una società cliente, al fine di indurlo ad assegnare una commessa alla società a prezzi superiori a quelli precedentemente praticati, con conseguente danno per la società cliente.

8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (25-QUATER)

Numerose sono le ipotesi di delitti con finalità di terrorismo o di everzione all'ordine democratico richiamate dal Decreto che, per ragioni di sintesi, non verranno in questa sede esaminate, limitandoci a segnalare in via del tutto generale come detti reati mirino a colpire sia il terrorismo interno sia, soprattutto, il fenomeno del terrorismo internazionale.

L'art. 25-*quater* del Decreto prevede infatti, ai commi 1-3, l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive «in relazione alla commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali». La norma dispone inoltre che «se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3» (comma 4) e che «le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo».

8.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale (dagli artt. 270bis a 270sexies, dagli artt. 280 a 280bis, art. 289bis, art. 302 c.p.) e dalle leggi speciali: se il delitto è punito con pena della reclusione inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	Per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale (dagli artt. 270bis a 270sexies, dagli artt. 280 a 280bis, art. 289bis, art. 302 c.p.) e dalle leggi speciali: se il delitto è	Da 400 a 1000 quote	

punito con pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo		
--	--	--

9. DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER-1)

L'art. 25-quater 1 è stato introdotto dall' art. 8 della Legge 7/2006 contestualmente all'introduzione del reato, con l'aggiunta al codice penale dell'art. 583-bis, il quale sanziona la condotta di "chiunque in assenza di esigenze terapeutiche" compia **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**.

La tipologia di reato in esame risulta in via generale di difficile realizzazione nell'interesse o a vantaggio di una Società, se non per quegli Enti che operino in Paesi nei quali tali pratiche sono diffuse.

9.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583bis c.p.)	- Da 300 a 700 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)

Il delitto di **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.) disciplina le ipotesi di esercizio su un terzo di poteri analoghi al diritto di proprietà, la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione continuativa (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento dell'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona). Ai fini del perfezionamento del reato occorre che il terzo venga costretto a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni di sfruttamento. La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

L'art. 600-bis c.p. (**prostituzione minorile**) sanziona, al primo comma, la condotta di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto; al secondo comma, il compimento di atti sessuali con minore, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessa.

Sotto la rubrica **pornografia minorile** vengono sanzionate dall'art. 600-ter c.p. diverse condotte: realizzare esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produrre materiale pornografico, utilizzando minorenni, ovvero reclutare o indurre gli stessi a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici o comunque trarne profitto (comma primo); il commercio del materiale pornografico di cui sopra (comma secondo); la distribuzione, la divulgazione, la diffusione o la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, del predetto materiale pornografico, la distribuzione o la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma terzo); la consapevole cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico.

L'art. 600 quater c.p. (**detenzione o accesso a materiale pornografico**) sanziona la condotta di chi consapevolmente si procura o disponga di materiale pedopornografico.

Le disposizioni degli art. 600 ter e 600 quater, trovano applicazione anche nel caso di **pornografia virtuale** (art. 600 quater 1, c.p.) cioè quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, intendendosi queste come le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica simulanti la realtà e rappresentanti immagini di minori o parti di essi.

L'art. 600 quinquies c.p. (**iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**) dispone la punibilità di chi organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tra i reati presupposto è stato inserito anche il delitto di cui all'art. 609-undecies (**Adescamento di minorenni**), che sanziona "chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici". Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 601 c.p. (**tratta di persone**) si perfeziona sia allorché venga commessa tratta di persona che versi nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., sia allorché, al fine

di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, si induca tale soggetto con inganno o lo si costringa con violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o con promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa abbia autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Laddove i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, la pena è aumentata.

Il successivo art. 602 c.p. (**acquisto e alienazione di schiavi**) sanziona la condotta di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Infine, l'art. 603 bis c.p. punisce il delitto di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, che ricorre allorché il soggetto agente "1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori", ovvero "2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

10.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	Per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, per un periodo non inferiore a 12 mesi:
Prostituzione minorile (art. 600bis, c. 1, c.p.)	- Da 300 a 800 quote	l'interdizione all'esercizio delle attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
Prostituzione minorile (art. 600bis, c. 2, c.p.)	- Da 200 a 700 quote	
Pornografia minorile (art. 600ter, c. 1 e 2, c.p.)	- Da 300 a 800 quote	
Pornografia minorile (art. 600ter, c. 3 e 4, c.p.)	- Da 200 a 700 quote	
Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)	- Da 200 a 700 quote	
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)	- Da 300 a 800 quote	

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	l'eventuale revoca di quelli già concessi;
Adescamento di minorenni (art. 609undecies c.p.)	- Da 200 a 700 quote	il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)

I reati di abuso di mercato sono descritti nelle fattispecie previste agli artt. 184 e 185 del D. Lgs 24.2.98 n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF). L'articolo 184 è stato recentemente modificato dalla Legge del 23 dicembre 2021, n.238, la quale – nell'ambito di una riforma organica - ha adeguato la disposizione alla procedura di infrazione n. 2019/2130, con la quale la Commissione ha contestato all'Italia la disciplina previgente, che non annoverava i soggetti, c.d. insider secondari, che avessero acquisito le informazioni privilegiate a qualunque titolo.

Il delitto oggi denominato **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 TUF) sanziona "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)".

Soggetto attivo può essere altresì chi è "in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose" (comma 2) ovvero chi è "in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni (comma 3, che prevede una pena minore). Infine, ai sensi dell'ultimo comma, le fattispecie incriminatrici si applicano anche quando i fatti "riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".

Soggetto attivo può essere anche colui che sia in possesso delle informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Il delitto di **manipolazione del mercato** (art. 185 TUF) sanziona la condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

11.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)	- Da 400 a 1000 quote	Nessuna

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF 58/98)		
---	--	--

12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES).

Il soggetto attivo può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione contenute nel d.lgs. 81/08. Tale soggetto può, dunque, individuarsi: nel datore di lavoro, nei dirigenti, nel preposto/i, nell' RSPP e nei lavoratori come anche in tutti i soggetti individuati dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie di reato, previste dall'art. 25-septies, **omicidio colposo** (art. 589 c.p.) e **lesioni colpose** (art. 590 c.p.), sono imputate a titolo di colpa specifica, ossia per la inosservanza delle norme precauzionali.

Perché il fatto possa essere imputato all'ente, a titolo di responsabilità amministrativa derivante da reato, è necessario che dall'illecito ne sia derivato un vantaggio per esso, che potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempo.

L'art. 25-septies, dunque, correla la responsabilità della società, al verificarsi di un evento dannoso consistente nelle lesioni gravi o gravissime o nella morte, causate da un accadimento dipendente dalla violazione delle norme antinfortunistiche, e dalla cui violazione ne sia derivato un qualunque vantaggio per l'ente.

Il reato di **omicidio colposo**, previsto dall'art. 589 del c.p., sanziona la condotta di "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona [...]*". Il fatto è imputato a titolo di colpa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione** è invece considerata **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2) una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola, o infine, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

12.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	- Da 250 a 500 quote (1000 quote in caso di violazione dell'art. 55, comma 2, Dlgs 81/2008)	Per "Omicidio colposo" una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 12 mesi, per "Lesioni personali

Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3, c.p.)	- Da 100 a 250 quote	colpose” una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 6 mesi: - l’interdizione all’esercizio delle attività - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	----------------------	---

12.2 Case study

Reato	Esempio
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Morte di un dipendente a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Un dipendente della Società addetto al funzionamento di un macchinario subisce una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a causa del malfunzionamento del macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la segnalazione proveniente dal dipendente stesso

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES)

Il reato di **ricettazione** (art. 648 c.p.) sanziona la condotta di chiunque, senza essere concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri.

Con la modifica attuata dal D.lgs. 8 novembre 2021, n.195, che ha recepito la direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stata estesa la responsabilità alle condotte di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio anche ai delitti colposi ed alle contravvenzioni. L'attuale secondo comma dell'art. 648 c.p. sanziona infatti, con una pena minore, il caso in cui "il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"

L'attuale quarto comma prevede una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità.

Il reato di **riciclaggio** (art 648-bis) sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Anche in questo caso, il D.lgs. 195/2021 ha esteso la responsabilità – seppur in forma attenuata - alle ipotesi in cui il provento illecito provenga da delitto colposo (prima della novella legislativa, il delitto doveva essere "non colposo") o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2)

Il successivo art. 648-ter (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'elemento differenziatore di quest'ultima fattispecie di reato rispetto al reato di ricettazione, risiede principalmente nel nesso funzionale, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti. Con il D.lgs 195/2021, è stata estesa la responsabilità – seppur in forma attenuata – nel caso in cui "il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2)

Infine, con la l. 186/2014 è stata inserita la fattispecie di cui all'art. 648-ter-1 (c.d. **autoriciclaggio**), con cui è stata introdotta la responsabilità per il soggetto autore del reato presupposto, prima esclusa. Nella formula attuale, la disposizione sanziona "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, comma 2) impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

13.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648ter-1 c.p.)	- Da 200 a 1000 quote	Per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: l'interdizione all'esercizio delle attività la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13.2 Case study

Reato	Esempio
Ricettazione (art. 648 c.p.)	L'apicale della Società incaricato di selezionare i fornitori, acquista beni sottocosto perché provenienti da un illecito.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	L'apicale consapevolmente accetta che la società riceva finanziamenti da parte dei soci, mediante conferimenti di denaro di provenienza illecita.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	L'apicale consapevolmente utilizza proventi illeciti per l'acquisto di beni o servizi aziendali.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	la Società emette fatture per operazioni inesistenti e impiega nella propria attività le somme ricevute come pagamento di dette fatture. Ovvero la Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni tra società collegate in realtà inesistenti, evade le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impiega le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa. Ovvero la Società, non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evade dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di beni strumentali e accessori.
--	---

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DA CONTANTI (ART 25-OCTIES.1)

L'articolo 3 del Decreto Legislativo 184/2021 ha esteso la punibilità delle persone giuridiche anche nel caso di reati in materia di strumenti di pagamento "elettronico", quali l'art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), il nuovo art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), ed il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p., nella (nuova) ipotesi aggravata del fatto che *"produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*.

Infine, il nuovo secondo comma dell'art. 25 *octies. 1* stabilisce la responsabilità dell'ente - salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente - per *"ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

14.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	Da 300 a 800 quote	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Frode informatica, se il fatto <i>produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</i>	Fino a 500 quote	
Delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (II comma)	Fino a 500 quote se pena massima inferiore a 10 anni; da 300 a 800 se pena massima non inferiore a 10 anni	

15. REATI TRANSNAZIONALI

La L. 16.3.2006 n. 146 introduce nell'ordinamento italiano il concetto di "transnazionalità" del reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e purché risponda alle seguenti condizioni:

1. sia punito con la pena della reclusione non inferiore - nel massimo - a quattro anni,
2. sia commesso in più di uno Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
5. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

A queste condizioni sono da considerarsi "transnazionali", e rilevanti per la responsabilità degli enti (art. 10 l. 146/2006), i reati di:

- associazione per delinquere ex art. 416 c.p., associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 *bis* c.p., associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 309/90;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p. e favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286.

15.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	Per le associazioni per delinquere, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto si applicano per una durata non inferiore ad un anno; per i reati contro le immigrazioni clandestine, la durata massima di 24 mesi
Associazione di tipo mafioso (416bis c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater DPR 43/73)	- Da 400 a 1000 quote	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)	- Da 400 a 1000 quote	

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, DLgs 286/1998)	- Da 200 a 1000 quote	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	

16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 richiama alcuni reati contenuti nella legge sul diritto d'autore (L.633/41), volti a tutelare le opere dell'ingegno.

L'art. 171, c.1 lett a-bis, sanziona la messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

L'art. 171-bis, sanziona l'abusiva duplicazione, distribuzione, importazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore; cessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o distribuzione, riproduzione di banche dati su supporti non contrassegnati SIAE

L'abusività della riproduzione sta nel creare una situazione di fatto che consente a terzi l'utilizzo abusivo di un'opera d'ingegno; cioè nel ledere il diritto d'autore senza che il titolare dello stesso ne abbia il corrispettivo economico.

L'art. 171-ter sanziona l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.

L'art. 171-septies concerne l'omissione o la falsa dichiarazione alla SIAE circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, mentre l'art. 171-octies sanziona chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

16.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Tutte le condotte descritte agli artt. 171, 171 bis e 171 ter, 171 septies e 171 octies L. 633/41	Da 100 a 500 quote	Per una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 12 mesi: l'interdizione all'esercizio delle attività la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

		l'eventuale revoca di quelli già concessi il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	---

17. INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

L'originaria introduzione di questa norma è dovuta all'atto di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale. Il reato di **induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.) aveva, prima della Legge 116/09, rilevanza in materia di responsabilità amministrativa solo se qualificabile come reato transnazionale (*vedi infra*). Oggi, a seguito della Legge 116/09, assume una rilevanza autonoma come reato di specie.

Il reato in oggetto è rubricato, nel Codice penale, tra i reati "contro l'amministrazione della giustizia", quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

17.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

17.2 Case study

Reato	Esempio
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	Un dirigente offre del denaro ad un preposto alla sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 della società indagato per uno dei reati presupposto in materia infortuni sul lavoro, per avvalersi della facoltà di non rispondere innanzi al giudice del dibattimento, o per dichiarare il falso.

18. REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES)

La punibilità dell'ente per i reati ambientali è stata introdotta dall'art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 attraverso il D.Lgs. 121/2011, norma che ha recepito due direttive dell'UE (la 2008/99 e la 2009/123); successivamente, con la L. n. 68/2015, è stato ampliato l'ambito di applicazione ai "nuovi" delitti (artt. 452-*bis* ss.) previsti dal Titolo VI-bis del codice penale.

I reati presupposto sono differenti: si va dalla "uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie vegetali o animali selvatiche protette" (Art. 727-bis c.p.) e "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (Art. 733-bis c.p.), ai reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (Art. 137 D.Lgs. n.152/2006) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs. 152/2006) o traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs. 152/2006); dai reati connessi al superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 D.Lgs. 152/2006) fino alle fattispecie di inquinamento doloso e colposo (Art.8 e 9 D.Lgs. 202/2007); dai reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione fino alle fattispecie inserite dalla L. 68/2015 all'interno del codice penale (art. 452 bis c.p. ss.).

18.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)	- Da 100 a 250 quote	Per le ipotesi di "Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose", "Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - 2/2", "Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee", "Discarica non autorizzata - 2/2", "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", "Inquinamento doloso provocato da navi", "Inquinamento colposo provocato da navi - 1/2 e 2/2", per una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 6 mesi, per l'ipotesi di "Inquinamento ambientale" una durata non inferiore a 3 mesi e
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)	- Da 150 a 250 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 2, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, c. 3 Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (1/2) (art. 137, c. 5, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite della (2/2) (art. 137, c. 5, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	fino a 12 mesi e "Disastro ambientale" per una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi:
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (1/2) (art. 256, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 100 a 250 quote	l'interdizione all'esercizio delle attività
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (2/2) (art. 256, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Discarica non autorizzata (1/2) (art. 256, c. 3, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Discarica non autorizzata (2/2) (art. 256, c. 3, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6, Dlgs 152/06)	- Da 100 a 250 quote	l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
Bonifica dei siti (art. 257, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 100 a 250 quote	
Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4, II periodo, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Falsità commesse nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, c. 6, 7 – II e III periodo - 8, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 300 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c. 5, Dlgs 152/06).	- Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 1, L 150/92)	- Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 2, L 150/92)	- Da 150 a 250 quote	

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c. 1 e 2, L 150/92)	- Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c. 4, L 150/92)	- Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3bis, c. 1, L 150/92)	- Da 100 a 500 quote	
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6, L 549/93)	- Da 150 a 250 quote	
Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c. 1 e 2, DLgs 202/07)	- Da 150 a 300 quote	
Inquinamento colposo provocato da navi (1/2) (art. 9, c. 1, DLgs 202/07)	- Da 100 a 250 quote	
Inquinamento colposo provocato da navi (2/2) (art. 9, c. 2, DLgs 202/07)	- Da 150 a 250 quote	
Inquinamento ambientale (art. 452bis, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 250 a 600 quote	
Disastro Ambientale (art. 452quater, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 400 a 800 quote	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 200 a 500 quote	
Circostanze aggravanti (art. 452octies, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 300 a 1000 quote	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 250 a 600 quote	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p., già 260 Dlgs 152/2006)	- Da 300 a 800 quote	

19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI LAVORO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES).

Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del Codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

L'art. 25-duodecies sanziona altresì il procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 286/1998) ed il favoreggiamento della permanenza clandestina (art.12, comma 5, D. Lgs. 286/98).

19.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter)	Da 400 a 1000 quote	Le sanzioni interdittive di cui al secondo comma dell'art.9, per una durata non inferiore ad un anno
Favoreggiamento della permanenza clandestina (art.12, c.5, del D. Lgs. 286/98)	Da 100 a 200 quote	

19.2. Case study

Reato	Ipotesi
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	Consapevole impiego di lavoratori irregolari

20. XENOFOBIA E RAZZISMO (ART. 25-TERDECIES).

Con l'introduzione dei reati in oggetto, viene punito colui che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; è altresì punita la costituzione ovvero anche la sola partecipazione ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici; è altresì punita la propaganda xenofoba ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

20.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Xenofobia, razzismo e negazionismo	Da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore a 12 mesi: l'interdizione all'esercizio delle attività la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi il divieto di pubblicizzare beni o servizi. . Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in esame, si

		applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
--	--	---

21. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES).

Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies, che estende la responsabilità degli enti ai reati di **"Frode in competizioni sportive"** (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) ed **"Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"** (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).

La frode in competizioni sportive sanziona «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».

L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa è disciplinato dall'art. 4 della L. 401/1989, e prevede diverse fattispecie, alcune qualificate come delitti ed altre come contravvenzioni. Per comodità, si riporta il contenuto dell'articolo 4:

1. "Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

21.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 401/1989)	Da 100 a 500 quote	Le sanzioni interdittive di cui al secondo comma dell'art.9, per una durata non inferiore ad un anno
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 401/1989) – Ipotesi delittuose	Da 100 a 5000 quote	Le sanzioni interdittive di cui al secondo comma dell'art.9, per una durata non inferiore ad un anno
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 401/1989) – Ipotesi contravvenzionali	Fin a 260 quote	Nessuna

22. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)

L'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito e modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso la punibilità delle persone giuridiche anche nel caso di reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, commessi con "frode" e relativi ai documenti contabili o alla dichiarazione fiscale.

In particolare, sono stati ricompresi nel catalogo dei reati presupposto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Infine, il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 ha esteso la responsabilità degli enti alle ipotesi meno gravi previste dagli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10 quater (indebita compensazione) del D.lgs. 74/200, qualora tali delitti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

22.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 (elementi passivi fittizi > 100.000 euro) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1 (importo falso > 100.000 euro) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3	Fino a 500 quote (aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità)	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (elementi passivi fittizi ≤ 100.000 euro) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni	Fino a 400 quote (aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità)	

inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2 bis (importo falso $\leq$ 100.000 euro) - Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 - Omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 5 e 10 quater), se commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".		
- Dichiarazione infedele (art. 4) se commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".	Fino a 300 quote (aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità)	

22.2 Case study

Reato	Esempio
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Il soggetto responsabile porta in detrazione fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti (prestazione professionale inesistente o resa da professionista diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto	Il soggetto responsabile ordina l'emissione di una fattura attiva per una prestazione inesistente, al fine di permettere a terzi un'indebita detrazione fiscale
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	La dichiarazione IRPEF della società considera quali elementi passivi delle spese derivanti da un contratto di locazione fittizio

Occultamento o distruzione di documenti contabili	AU distrugge i Registri IVA per evitare che siano scoperte delle frodi fiscali commesse a vantaggio della Società
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	L'apicale della Società procede ad una simulata alienazione di beni ovvero al compimento di altri atti fraudolenti finalizzati a rendere inefficace la procedura di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

23. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

Il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, facendo un generico richiamo ai “reati” ivi previsti.

Peraltro, mentre il D.lgs. 8/2016 aveva depenalizzato (anche) gli illeciti doganali puniti con la multa o solo con l'ammenda, il nuovo D.lgs. 75/2020 ha comportato la reviviscenza di tali reati, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a diecimila euro.

Ne consegue che, ad oggi, sono reati presupposto della responsabilità degli enti sia i delitti puniti con la pena detentiva (articolo 291-bis, *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*, articolo 291-quater, *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*, e articolo 295, *Contrabbando aggravato*) che i reati puniti con la sola pena pecuniaria, qualora in quest'ultimo caso i diritti di confine siano superiori a 10.000 euro. Si tratta in particolare dei seguenti reati del Testo Unico Doganale:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II (es. art. 302 e ss.), nei limiti in cui siano ancora punibili.

23.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

- Reati di contrabbando previsti dal TUD	Fino a 200 quote (fino a 400 se diritti di confine superiori a 100.000 euro)	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

24. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES E ART. 25-DUODEVICIES)

L'art. 3 della legge 9 marzo 2022, n. 22, entrata in vigore il 23 marzo 2022, ha esteso la responsabilità degli enti ad alcuni delitti aventi ad oggetto "beni culturali", delitti introdotti all'interno del Codice penale dal medesimo provvedimento.

In tal senso, in una prospettiva di maggior tutela dei beni culturali, nella direzione già tracciata dalla Convenzione di Nicosia del 19 maggio 2017, il legislatore ha da un lato inserito, nel libro II del Codice penale, il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undecies); al contempo, nel catalogo dei reati presupposto sono stati aggiunti l'art. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale") e l'art. 25-duodecives ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

L'art. **25-septiesdecies** richiama i reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Nell'art. **25-duodecives** sono, invece, richiamati i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

24.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	Da 100 a 400 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
-Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); -Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	Da 200 a 500 quote	
-Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);	Da 300 a 700 quote	

-Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)		
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Da 400 a 900 quote	
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).	Da 500 a 1000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti, è disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Allegato: Appendice: Case Study delle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 emanate da Confindustria.